

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30 giugno 2011

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI
DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 E PER LA MONETIZZAZIONE**

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1) Oggetto del Regolamento	3
Art. 2) Campo di applicazione	3
Art. 3) Esonero e riduzione	3
Art. 4) Casi specifici	3
Art. 5) Determinazione del contributo, termini e modalità di pagamento	4
CAPO II	5
CONTRIBUTO RAPPORTATO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.....	5
Art. 6) Oneri di Urbanizzazione	5
Art. 7) Interventi residenziali.....	5
Art. 8) Interventi non residenziali	5
Art. 9) Destinazioni miste	6
Art. 10) Mutamento della destinazione d'uso	6
Art. 11) Varianti al permesso di costruire o alla D.I.A./S.C.I.A.	6
Art. 12) Ristrutturazione edilizia	6
Art. 13) Piani Urbanistici Attuativi e Permessi di costruire convenzionati.....	6
CAPO III.....	7
CONTRIBUTO RAPPORTATO AL COSTO DI COSTRUZIONE.....	7
Art. 14) Quota di contributo afferente al costo di costruzione.....	7
Art. 15) Mutamento della destinazione d'uso	8
TITOLO II.....	9
CAPO IV	9
DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO PER LA MONETIZZAZIONE O LA REALIZZAZIONE DI OPERE A COMPENSAZIONE.....	9
Art. 16) Modalità reperimento aree a servizi.....	9
Art. 17) Determinazione dell'indennità di esproprio	9
Art. 18) Determinazione del valore di monetizzazione o di compensazione delle aree per opere di urbanizzazione ...	10
TITOLO III	10
CAPO I.....	10
Restituzione del contributo e ritardato od omesso versamento.....	10
Art. 19) Restituzione del contributo.....	10
Art. 20) Sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo	10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento individua e disciplina le modalità per la determinazione del contributo di costruzione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e degli artt. 81 e successivi della L.R. 27 giugno 1985 n. 61. Disciplina inoltre le modalità ed i criteri per la monetizzazione delle aree per parcheggi privati e per servizi non realizzate in sede di attuazione degli interventi edilizi ed urbanistici.

Art. 2) Campo di applicazione

Ogni attività comportante aumento del carico urbanistico partecipa agli oneri ad essa relativi mediante la corresponsione del contributo di costruzione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

Ai fini del presente regolamento gli interventi che comportano aumento del carico urbanistico sono:

- nuova costruzione;
- ampliamento;
- demolizione con ricostruzione;
- mutamento della destinazione d'uso;
- ristrutturazione edilizia.

Art. 3) Esonero e riduzione

Il contributo di costruzione non è dovuto nei casi stabiliti dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 88 della L.R. 61/1985 e s.m.i.

L'esonero previsto all'art. 17, comma 3, lett. b), del D.P.R. 380/2001 non si applica qualora in seguito agli interventi di ristrutturazione ed ampliamento l'edificio perda la caratteristica di unifamiliare e nei casi in cui gli interventi comportino la modifica della destinazione d'uso.

Se nell'intervento sull'edificio residenziale unifamiliare è superata la percentuale di ampliamento del 20%, l'esonero è comunque dovuto – una tantum – fino a tale limite, mentre è escluso se l'ampliamento comporta destinazioni d'uso diverse da quella residenziale.

Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici composti da una singola unità d'uso residenziale (alloggio e sue pertinenze ad uno o più piani) edificati all'interno di un singolo lotto e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.

Devono essere considerati unifamiliari anche gli edifici realizzati a schiera o in blocco ma strutturalmente funzionalmente indipendenti in tutte le loro parti.

Non sono invece considerate unifamiliari le unità residenziali ricomprese in edifici condominiali, a schiera o blocco con parti comuni o in edifici a destinazione mista, compresa la casa rurale.

Sono soggetti alla corresponsione della quota di contributo di costruzione commisurata ai soli oneri di urbanizzazione gli interventi previsti agli art. 17, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e gli interventi edilizi destinati ad attività produttive, industriali, artigianali e rurali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 380/2001, ivi inclusi i magazzini, gli uffici e gli accessori al servizio delle stesse attività stesse.

Art. 4) Casi specifici

ALLOGGI IN ZONA PRODUTTIVA

L'alloggio del custode o del proprietario annesso a edificio per attività e gli eventuali alloggi che, in base alle norme del Piano regolatore comunale, possono essere edificati nelle zone destinate alle attività economiche, sono soggetti al contributo in base ai parametri stabiliti per la zona territoriale omogenea di tipo C1.

OPERE REALIZZATE AI SENSI DELLA L.R. 14/2009

La corresponsione del contributo per gli interventi realizzati ai sensi della Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 é normato dall'art.7 della Legge stessa.

EDIFICI PRODUTTIVI RISTRUTTURATI A MEZZO DI INTEGRALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici artigianali o industriali, qualora realizzati mediante integrale demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio preesistente, per la parte in cui si mantengono le superfici e le destinazioni d'uso, non sono soggetti al contributo di costruzione.

SOTTOTETTI

Le parti di sottotetto di altezza netta interna non superiore a ml 1,80 sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione.

LOCALI ACCESSORI

I vani accessori aventi caratteristiche dimensionali ed igienico-sanitarie tali da poter essere abitabili sono considerati vani utili ai fini del calcolo del contributo.

Art. 5) Determinazione del contributo, termini e modalità di pagamento

Il contributo di costruzione è determinato alla data di rilascio del Permesso di costruire, ovvero alla data della presentazione della denuncia di inizio attività.

Il pagamento della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione deve avvenire all'atto del ritiro del permesso a costruire, ovvero al momento della presentazione dell'istanza per la denuncia di inizio attività.

Qualora l'importo della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione sia pari o superiore ad € 1.000,00 (mille,00) l'interessato può chiedere che lo stesso venga corrisposto in quattro rate uguali:

- a) la prima rata da versare al momento del ritiro del permesso di costruire;
- b) la seconda entro 180 giorni dalla data del ritiro del permesso di costruire;
- d) la terza entro 360 giorni dalla data del ritiro del permesso di costruire;
- e) la quarta entro 540 giorni dalla data del ritiro del permesso di costruire e comunque prima della comunicazione di fine lavori o, in caso di presentazione della domanda di agibilità entro tale periodo, all'atto della consegna della domanda stessa.

La somma spettante al Comune potrà essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) Versamento diretto in contanti presso la tesoreria comunale;
- b) Versamento su conto corrente postale;
- c) Versamento su conto corrente bancario;

Il versamento effettuato con bonifico bancario è considerato tempestivo se disposto entro il termine di scadenza e con valuta per l'ente non successiva alla stessa data di scadenza dei pagamenti.

Il pagamento della quota del contributo per il costo di costruzione deve avvenire in un'unica soluzione alla data di presentazione della comunicazione di inizio dei lavori. Ove il contributo sia determinato in misura superiore ad € 1.000,00, il pagamento può avvenire per il 50% alla data di presentazione della comunicazione di inizio dei lavori per il restante 50% al deposito della data di deposito della domanda di agibilità e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo deve essere garantito da apposita fidejussione bancaria o mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da primaria impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi delle vigenti leggi in materia, presentata all'atto del ritiro del permesso di costruire ovvero all'atto della presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

La garanzia fideiussoria, deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta, e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e

l'eccezione di cui all'art. 1952 del C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune.

La durata minima della fideiussione deve essere pari ad un anno, tacitamente rinnovabile fino al nulla osta del Comune allo svincolo, che avverrà solo ad integrale pagamento di quanto garantito. Potrà eventualmente essere autorizzata la riduzione del massimale di polizza in conseguenza dei pagamenti effettuati.

L'importo garantito dalla fideiussione deve essere pari all'importo ancora dovuto per oneri di concessione.

L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato all'assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale.

CAPO II

CONTRIBUTO RAPPORTATO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Art. 6) Oneri di Urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per destinazioni residenziali, produttive, commerciali, turistico ricettive e direzionali sono determinati ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e delle relative leggi e disposizioni regionali e si applicano sulla base degli importi e dei coefficienti contenuti nelle tabelle parametriche A1, A2 e A3 allegate alla L.R. 61/1985.

Si fa riferimento ai parametri stabiliti per i Comuni con capacità insediativa teorica al 31/12/1983 pari a 7.033 abitanti, con andamento demografico dal 1973 al 1983 in fase di aumento e con caratteristiche geografiche di pianura.

Più in particolare, gli importi unitari sono determinati in base alle tabelle comunali, ove si sono considerate le variazioni tabellari apportate dal Comune di Sandrigo ai sensi dell'art. 84 della LR 61/1985.

Gli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi del comma precedente non sono comprensivi delle spese o dei contributi per l'allaccio alle reti distributive dell'acquedotto, fognatura bianca e nere, dell'energia elettrica, del gas, del servizio telefonico e degli allacciamenti alle reti informatiche, le spese o i contributi relativi alle predette reti dovranno essere corrisposti direttamente agli Enti erogatori dei servizi stessi in occasione di richiesta di allacciamento da parte dell'utenza.

Art. 7) Interventi residenziali

Per gli interventi residenziali, il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla base del volume reale dell'intervento ottenuto moltiplicando la superficie complessiva come determinata ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10/05/1977 per le rispettive altezze lorde, cioè le altezze nette incrementate dello spessore del solaio valutato in misura fissa di cm 30.

Art. 8) Interventi non residenziali

Per gli interventi non residenziali con destinazione d'uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale e agricolo, il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla base della superficie utile netta di tutti i piani, compresi quelli interrati, con identica destinazione d'uso.

Per gli interventi turistici, il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla base del volume reale dell'intervento ottenuto moltiplicando la superficie complessiva come determinata ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10/05/1977 per le rispettive altezze lorde, cioè le altezze nette incrementate dello spessore del solaio valutato in misura fissa di cm. 30.

Art. 9) Destinazioni miste

Quando sono realizzati interventi che comprendono diverse destinazioni d'uso il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato con riferimento a ciascuna di esse.

Art. 10) Mutamento della destinazione d'uso

Ai fini dell'applicazione delle presenti Disposizioni, si ha mutamento della destinazione d'uso quando il contributo deve essere determinato applicando importi tabellari diversi rispetto a quelli relativi alla precedente destinazione del fabbricato.

Il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o loro parti in assenza di opere edilizie, salve le ipotesi di cui all'art. 19, comma 3, del D.P.R. 380/2001, determina la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto, con applicazione dei valori tabellari relativi alla nuova destinazione d'uso, restando comunque escluso qualsiasi rimborso.

A tal fine gli oneri per l'urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati separatamente.

Art. 11) Varianti al permesso di costruire o alla D.I.A./S.C.I.A.

Le varianti al permesso di costruire o alla D.I.A./S.C.I.A. che comportano modifiche della volumetria o della superficie, nonché il mutamento della destinazione d'uso, determinano l'adeguamento del contributo.

La configurazione finale dell'intervento determina un nuovo calcolo. L'adeguamento del contributo si valuta per differenza con l'importo già calcolato in sede di progetto originario.

In caso di variazione delle tariffe, intervenuto tra il rilascio del progetto originario e il rilascio della variante, gli aumenti vanno applicati solo agli incrementi dei volumi e delle superfici.

Art. 12) Ristrutturazione edilizia

Nei casi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali o loro parti, quando non comportino mutamento della destinazione d'uso o aumento della superficie utile di calpestio, il contributo è dovuto in misura pari al 20% rispetto a quello applicato per la nuova costruzione (art. 82, ultimo comma, L.R. 61/1985), fatta eccezione per gli edifici unifamiliari per i quali il contributo non è dovuto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

A tal fine sono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti (Legge regionale 14/2009 – art. 10, comma 1b) mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'eventuale ampliamento oltre la sagoma dell'edificio preesistente.

Il frazionamento di un immobile che porta aumento delle unità immobiliari, anche a superficie utile invariata, inducendo un aumento del carico urbanistico, comporta la corresponsione per intero del contributo di costruzione per le nuove unità create; in tal caso la superficie utile in base a cui determinare il contributo è quella relativa all'unità immobiliare minore o minori.

Art. 13) Piani Urbanistici Attuativi e Permessi di costruire convenzionati

L'atto di indirizzo h) - Opere di urbanizzazione, approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 3178 del 8 ottobre 2004 ai sensi della L.R. 11/2004 definisce le opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie può essere effettuata direttamente dai titolari del permesso di costruire o del P.U.A. a scomputo totale o parziale del contributo su oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. 380/2001.

In tale ipotesi è dovuta una cauzione pari al 100% del valore delle opere da eseguire direttamente. La cauzione potrà essere prestata anche con polizza fidejussoria, con le caratteristiche stabilite al precedente art. 5, e sarà svincolata a seguito del completo assolvimento di tutti gli impegni convenzionali.

I titolari del permesso di costruire o del P.U.A. dovranno presentare i progetti esecutivi delle opere di

urbanizzazione da realizzare direttamente ed a scomputo del contributo.

Ai sensi dell'art. 31, comma 11, della L.R. 11/2004 in valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile anche ammettendo la compensazione tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard, qualora espressamente stabilito dalla relativa convenzione per l'attuazione dell'intervento.

CAPO III

CONTRIBUTO RAPPORTATO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 14) Quota di contributo afferente al costo di costruzione

Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione per destinazioni residenziali, commerciali, turistico ricettive e direzionali nonché per autorimesse connesse o meno con una delle destinazioni precedenti, è determinato ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, del D.M. 801/1977, delle relative deliberazioni attuative del Consiglio Regionale nonché di altri atti deliberativi del Comune.

Per quanto riguarda i nuovi immobili a destinazione residenziale l'importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione:

- della tabella per la determinazione della classe di appartenenza allegata al D.M. 801/1977;
- dell'aliquota determinata in base alle caratteristiche tipologiche ed ai parametri funzionali ai sensi della tabella A.4 allegata alla L.R. 61/1985, comunque non inferiore al 5% e non superiore al 20% come disposto dall'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001 fino alle determinazioni regionali.
- del costo di costruzione unitario di nuovi edifici residenziali aggiornato con specifico provvedimento da parte del Comune.

Per quanto riguarda gli interventi su immobili esistenti a destinazione residenziale l'importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato sulla base di computo metrico estimativo dell'intervento mediante applicazione dell'aliquota stabilita dalle deliberazioni comunali. In ogni caso il valore del contributo calcolato non potrà essere superiore al valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.P.R. 380/2001.

Per quanto riguarda interventi su edifici a destinazione commerciale, turistico ricettiva e direzionale l'importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione delle aliquote della seguente tabella:

TIPO DI ATTIVITA	%	TESSUTI URBANISTICI	%
Commerciale	3	A e B	3
Direzionale	5		
Turistica	3	Altre Zone	2

Saranno ritenuti incongrui e quindi assoggettati a controllo, i computi metrici dai quali risultino importi unitari di costo di costruzione (con riferimento alla superficie utile lorda) inferiori a quelli di seguito elencati, senza distinzione tra parti interrate o fuori terra:

- edifici a destinazione turistico – ricettiva: €/mq 1.150,00;
- edifici a destinazione commerciale: €/mq 680,00;
- edifici a carattere direzionale: €/mq 965,00;
- edifici a carattere artigianale e/o industriale: €/mq 520,00.

Gli importi di cui al presente comma saranno aggiornati annualmente a cura del Responsabile del Servizio – Settore Urbanistica ed Edilizia privata sulla base di indici ISTAT.

Il contributo commisurato al costo di costruzione determinato come sopra potrà essere soggetto a conguaglio sulla base di eventuali variazioni, rispetto al computo metrico estimativo iniziale, che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori e che dovranno essere documentate a cura del Direttore dei Lavori.

Nelle costruzioni miste il contributo deve determinarsi applicando al fabbricato i criteri rispettivamente previsti per le diverse destinazioni.

Per le varianti ai permessi di costruire è dovuto il contributo per il costo di costruzione corrispondente all'aumento della superficie residenziale, ovvero della superficie non residenziale, nonché alla nuova destinazione d'uso.

Art. 15) Mutamento della destinazione d'uso

Per quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. 380/2001, in caso di modifica della destinazione d'uso degli edifici esonerati dal contributo sul costo di costruzione nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori (data desunta dalla richiesta del certificato di agibilità), il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato sull'importo risultante da una perizia di stima per la costruzione di un analogo nuovo edificio (con le caratteristiche del fabbricato dopo l'eventuale esecuzione di nuove opere), in base ai costi aggiornati al momento della intervenuta variazione.

La modalità di cui al precedente comma è applicato anche nel caso di modifica della destinazione d'uso di un fabbricato da rurale in qualsiasi altra destinazione di cui al precedente art. 9.

TITOLO II

CAPO IV

DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO PER LA MONETIZZAZIONE O LA REALIZZAZIONE DI OPERE A COMPENSAZIONE

Art. 16) Modalità reperimento aree a servizi

Il presente Capo disciplina le modalità di reperimento delle aree per servizi mediante monetizzazione in alternativa alla cessione diretta al Comune o all'asservimento ad uso pubblico.

Il PRC, attraverso le proprie Norme di Attuazione, determina i casi nei quali la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata alla cessione o asservimento delle aree per standard urbanistici.

Le Norme di Attuazione individuano i casi nei quali la cessione diretta o asservimento ad uso pubblico degli standard possono essere ordinariamente sostituiti dalla loro monetizzazione.

Il valore di riferimento è determinato dalla somma del costo da sostenere per l'indennità di esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, e del costo, individuato analiticamente, per la realizzazione di un'area a verde pubblico o parcheggio come determinati dalle stime allegate al presente sub 1).

La somma dei due valori consente di stimare il costo necessario per la realizzazione di un'opera di urbanizzazione e quindi:

- il valore di monetizzazione delle aree e delle opere nei casi di IED;
- il valore delle aree e delle opere di urbanizzazione da realizzare a compensazione delle opere eventualmente non eseguite all'interno dei PUA (art. 32, comma 5, della LR 11/2004).

Art. 17) Determinazione dell'indennità di esproprio

Per quanto previsto dall'art. 37 del DPR 327/2001, l'indennità di esproprio in caso di area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.

Ai fini del presente Capo, si stabilisce che il valore venale dei terreni, nelle diverse zone del Comune e per le diverse classificazioni, corrisponda al valore base ai fini ICI secondo i valori definiti dalla D.G.C. n. 311/1997 e s.m.i., diminuito del 50% in ragione del fatto che si fa riferimento ad un'area priva di capacità edificatoria propria.

VALORI AI FINI I.C.I. per le diverse microzone:

microzona	(€/mq)
Centro Storico	200,00
Centro Storico delle frazioni	140,00
Zona residenziale centrale interna	190,00
Zona residenziale periferica	150,00
Lupiola	130,00
Zona artigianale - industriale e commerciale ingrosso	170,00
Zona produttiva commerciale	170,00

Si ottengono pertanto i valori di indennità di esproprio riportati nella seguente tabella:

Microzona	(€/mq)
Centro Storico	100,00
Centro Storico delle frazioni	70,00
Zona residenziale centrale interna	95,00
Zona residenziale periferica	75,00
Lupiola	65,00
Zona artigianale - industriale e commerciale ingrosso	85,00
Zona produttiva commerciale	85,00

Art. 18) Determinazione del valore di monetizzazione o di compensazione delle aree per opere di urbanizzazione

Il valore unitario delle aree e delle opere monetizzate o compensate è determinato dalla somma di due addendi:

1. valore dell'area dovuto per indennità di esproprio in base a quanto riportato al precedente art. 17;
2. costo unitario di realizzazione dell'opera di urbanizzazione in base alla distinzione se si tratti di monetizzazione di area a parcheggio primario o secondario ovvero compensazione di area a verde pubblico primario o secondario (allegato sub. 1).

E' da precisare che nelle aree soggette a IED è monetizzabile l'area da riservare a parcheggio pubblico secondo le modalità e limiti previsti dal Piano regolatore comunale, restando inteso che il contributo per opere di urbanizzazione primaria afferenti la restante porzione di standards primario dovrà essere regolarmente versato in proporzione rispetto alla quantità minima dovuta in base al dimensionamento del Piano.

TITOLO III

CAPO I

Restituzione del contributo e ritardato od omesso versamento.

Art. 19) Restituzione del contributo

Qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali sia stato versato il contributo, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con esclusione dei diritti di segreteria e di ogni rivalutazione o interesse. In caso di realizzazione parziale degli interventi è dovuta la restituzione del contributo relativo alla parte non realizzata, con esclusione dei diritti di segreteria e di ogni rivalutazione o interesse. Non deve essere restituito il contributo corrispondente ai costi delle opere realizzate direttamente dai privati a scomputo ai sensi del presente regolamento.

Art. 20) Sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo

Nel caso di ritardo nel versamento del contributo, si applica l'articolo 42 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ss.mm.ii..

ALLEGATO SUB. 1)

Quantificazione del costo unitario per la costruzione di un parcheggio (primario o secondario)

Al fine della monetizzazione delle aree per parcheggi relativa sia ad opere di urbanizzazione primaria (I.E.D.) che ad opere di urbanizzazione secondaria (P.U.A.) si fa riferimento ad un'area-tipo a parcheggio, di dimensioni ml 5 x 15 = mq 75 (sei posti auto), pavimentato in betonella e piantumato, completo di recinzione su un lato e di punto luce.

- scavo di sbancamento generale mc 24 x € 4,65/mc = € 111,60
 - formazione del sottofondo per la posa della pavimentazione in betonella (massetto) mq 75 x € 15,00/mq = € 1.125,00
 - pavimentazione parcheggio con betonella mq 75 x € 25,00/mq = € 1.875,00
 - piantumazione a corpo € 500,00
 - illuminazione a corpo € 1.500,00
 - muretto di recinzione in calcestruzzo mc 4,00 x € 150,00/mc = € 600,00
 - rete metallica plastificata di recinzione ml 15 x € 20,00/ml = € 300,00
 - smaltimento acque meteoriche a corpo € 1.000,00
- TOTALE lavori = € 7.011,60
IVA 10% = € 701,16
Spese tecniche, imprevisti e varie 20% = € 1.402,32
TOTALE COMPLESSIVO € 9.115,08
COSTO UNITARIO STIMATO: € 121,53/mq arrotondato ad **€ 120,00/mq**

Quantificazione del costo unitario per la costruzione di un'area a verde pubblico (primario o secondario)

Al fine della monetizzazione delle aree a verde relativa ad opere di urbanizzazione primaria (I.E.D.) che ad opere di urbanizzazione secondaria (P.U.A.) si fa riferimento ad un'area-tipo a verde attrezzato, di dimensioni ml 20 x 20 = mq 400, completa di percorso pedonale pavimentato in betonella, inerbimento, piantumazione, posa attrezzature di arredo e gioco, impianto di illuminazione e irrigazione, nonché recinzione su un lato.

- scavo di sbancamento generale mc 120 x € 4,65/mc = € 558,00
 - riporto di terreno vegetale mc 120 x € 18,00/mc = € 2.160,00
 - semina manto erboso previa sistemazione del piano mq 360 x € 4,50/mq = € 1.620,00
 - piantumazione (n. 6 alberi) a corpo € 1.500,00
 - pavimentazione percorso pedonale mq 40 x € 30,00/mq = € 1.200,00
 - muretto di recinzione in calcestruzzo mc 5,50 x € 150,00/mc = € 825,00
 - rete metallica plastificata di recinzione ml 50 x € 20,00/ml = € 1.000,00
 - fornitura e posa di arredi e giochi a corpo € 3.000,00
 - illuminazione a corpo € 3.000,00
 - impianto di irrigazione a corpo € 2.400,00
- TOTALE lavori = € 17.263,00
IVA 10% = € 1.726,30
Spese tecniche, imprevisti e varie 20% = € 3.452,60
TOTALE COMPLESSIVO € 22.441,90
COSTO UNITARIO STIMATO: € 56,10/mq arrotondato ad **€ 55,00/mq**